

**Rapporto Banca\_Impresa: l'importanza strategica del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 tenuto conto anche delle ultime novità contenute nella Legge di Bilancio 2021 in merito alla proroga della "disciplina straordinaria" fino al 30/06/2021: Casi Pratici e Semplici**

**Linee Guida**

Lunedì, 18 gennaio 2021

Dr. Silvano Di Pinto

**Semplici Linee guida per le "strutturare" le operazioni con la Garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 utilizzando sia gli "aiuti temporanei" previsti dalla normativa fino al 30/06/2021 che gli aiuti "de minimis" o il "regime di esenzione" applicabile per alcune tipologie di operazioni. I casi pratici e gli esempi indicati nel documento sono validi fino al 30/06/2021 a prescindere dal regime di aiuto adottato.**

Il seguente documento ha l'obiettivo di sintetizzare e semplificare un processo e rendere snello un percorso a favore delle PMI e degli Istituti di Credito in un ambiente normativo tutt'altro che semplice e lineare.

**Caso 1. Operazioni per esigenze di liquidità a medio lungo termine (con piano di ammortamento)**

**finalità**

- Acquisto scorte e pagamento fornitori
- A fronte di investimenti immateriali e materiali
- Operazioni di consolidamento di passività a breve termine
- Operazioni di rinegoziazione di finanziamenti in essere
- Altre finalità attinenti all'attività di impresa

**Durata, % di garanzia del Fondo di Garanzia, regime di aiuti**

- Per operazioni fino a 72 mesi la % di garanzia è del 90% del finanziamento utilizzando le misure previste dagli "aiuti temporanei" in essere fino al 30/06/2021.

- Per operazioni oltre i 72 mesi la % di garanzia è pari all'80% del finanziamento fino al 30/06/2021. Tali operazioni saranno effettuate a valere sul “regime de minimis” o in “esenzione” per operazioni a fronte di investimento da effettuare.

## **Caso 2. Operazioni per esigenze di liquidità a breve termine (senza piano di ammortamento)**

### **Finalità**

- scoperto di c/c,
- anticipo fatture, etc:

### **Durata, % di garanzia del Fondo di Garanzia, regime di “aiuti temporanei” e “ de minimis”**

- operazioni ad esempio fino a 36 mesi la % di garanzia è del 90% del finanziamento utilizzando le misure previste dagli “aiuti temporanei” in essere fino al 30/06/2021. Per le operazioni presentate a valere sul “regime de minimis” la % di garanzia è pari all'80% fino al 30/06/2021.

## **Caso 3. Operazioni a medio lungo termine per consolidamento di linee di credito da breve termine a medio lungo termine**

### **3.1 Regime di aiuti temporanei in essere fino al 30/06/2021 (Temporary Framework)**

- Per operazioni fino a 72 mesi la % di garanzia è pari all' 80% del finanziamento utilizzando le misure previste dagli “aiuti temporanei” in essere fino al 30/06/2021, in questo caso è necessario assicurare all'impresa 25% di liquidità aggiuntiva e deve essere rispettata la riduzione del tasso di interesse applicato – rispetto al tasso medio in essere sulle linee da consolidare - sul nuovo finanziamento garantito per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

### **3.2 Regime de minimis**

- Per operazioni a medio lungo termine la % di garanzia è pari all'80% del finanziamento per consolidamenti su operazioni già garantite dal Fondo di Garanzia e/o su operazioni di consolidamenti di altro istituto. In caso di consolidamenti su operazioni NON garantite dal Fondo di Garanzia ed effettuate dallo stesso soggetto finanziatore, l'incremento del credito aggiuntivo deve essere pari almeno al 25% e deve essere rispettata la riduzione del tasso di interesse applicato – tasso medio nel caso di più operazioni a breve da consolidare - sul nuovo finanziamento garantito per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

### **Caso 4. Operazioni a medio lungo termine per rinegoziazione di finanziamenti in essere**

#### **4.1 Regime di aiuti temporanei in essere fino al 30.06.2021**

- Per operazioni fino a 72 mesi la % di garanzia è del 80% del finanziamento utilizzando le misure previste dagli "aiuti temporanei" in essere fino al 30.06.2021, in questo caso è necessario assicurare all'impresa 25% di liquidità aggiuntiva sul debito residuo da rinegoziare e deve essere rispettata la riduzione del tasso di interesse applicato – rispetto al tasso medio in essere sulle linee da rinegoziare - sul nuovo finanziamento garantito per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

#### **4.2 Regime de minimis**

- Per operazioni a medio lungo termine la % di garanzia è pari all'80% del finanziamento per rinegoziazioni su operazioni già garantite dal Fondo di Garanzia e/o su operazioni di rinegoziazioni di altro istituto. In caso di rinegoziazioni su operazioni NON garantite dal Fondo di Garanzia ed effettuate dallo stesso soggetto finanziatore, l'incremento del credito aggiuntivo sul debito residuo da rinegoziare deve essere pari almeno al 25% e deve essere rispettata

la riduzione del tasso di interesse applicato – tasso medio nel caso di più operazioni a breve da rinegoziare - sul nuovo finanziamento garantito per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

**Consigli per le Micro Piccole e Medie Imprese beneficiarie della Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96:**

Soprattutto sulle operazioni a breve termine senza piano di ammortamento (scoperto di c/c, anticipo fatture, etc) in scadenza nel 2021 (si può prendere ad esempio come riferimento il periodo gennaio\_dicembre 2021) consiglio alle imprese di contattare i singoli gestori e avviare le operazioni di rinnovo dei fidi sfruttando l'opportunità offerta dalle agevolazioni contenute negli "aiuti temporanei" in essere fino al 30/06/2021 che per tale operazioni vi sintetizzo:

- Garanzia pari al 90% del fido
- Incidenza dell'aiuto temporaneo sul plafond per singola impresa di euro 800.000 di aiuti ricevibili
- Si evita di rinnovare in seguito le operazioni a valere sul regime de minimis che prevede un plafond massimo per singola impresa pari ad euro 200.000 di aiuti calcolati sul triennio 2019/2020/2021.

Per la richiesta di operazioni a medio lungo termine occorre esaminare con attenzione:

- il regime di aiuto da adottare (de minimis o aiuto temporaneo) in relazione all'importo, la durata e finalità del finanziamento
- controllare prima di fare operazione il plafond "de minimis" già utilizzato dall'impresa per precedenti posizioni e l'incidenza dell'aiuto de minimis sulla nuova operazione ricordando che il plafond massimo è di euro 200.000 calcolato nel triennio 2019/2020/2021
- verificare l'esigenza eventuale di nuove operazioni sia a breve termine che a medio lungo termine a valere sul regime de minimis da effettuare dopo il 30/06/2021 quando scadranno le misure di "aiuti temporanei" sempre in relazione al Plafond di aiuti de minimis di euro 200.000 complessivi
- per le operazioni a fronte di investimento verificare la possibilità di effettuare una operazione garantita dal Fondo di Garanzia per le PMI con l'agevolazione prevista dalla Legge Sabatini in quanto sono cumulabili a condizione che tale cumulo non

comporti il superamento delle intensità massime di aiuto previste di Regolamenti Comunitari di riferimento. Inoltre nella Legge di Bilancio 2021 è stata prevista l'erogazione in un'unica soluzione del contributo statale, anche se il finanziamento è di importo superiore a 200.000 euro.

**Le imprese start-up (ovvero quelle non costituite o che non hanno iniziato l'attività da più di tre anni) sono beneficiare di tutte le misure agevolative previste dal Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 senza limitazioni rispetto alle imprese "non start-up". Tali imprese sono beneficiarie in sintesi di un plafond di garanzie pari ad euro 5.000.000,00 utilizzabili sia per operazioni a breve termine che a medio lungo termine, sia per operazioni per esigenze di liquidità per acquisto scorte e pagamento fornitori che per operazioni a fronte di investimento, per operazioni a valere sugli "aiuti temporanei" , "regime de minimis" o "esenzione".**

**Per quanto concerne il rapporto con bancaimpresa occorre a mio avviso in questo momento particolare avere un atteggiamento ancor più dinamico e proattivo utilizzando tutti gli strumenti a disposizione.** Un atteggiamento dinamico in questo preciso momento storico oltre ad essere di aiuto e sostegno all'impresa conviene anche all'istituto di credito (in termini di minor accantonamenti in primis e di maggiori coperture finanziarie a ponderazione zero sul capitale).

Diviene fondamentale per la PMI intraprendere un nuovo percorso basato su un sistema innovativo che coniuga le esigenze delle stesse PMI unitamente a quelle dei terzi portatori di interesse (istituti di credito, clienti e fornitori) attraverso un percorso strutturato, con approccio dinamico e proattivo, **basato principalmente sulla perfetta integrazione tra l'analisi e il miglioramento del Rating aziendale in ottica IFRS 9 e l'utilizzo delle migliori tecniche di CRM (Credit Risk Mitigation) presenti sul mercato nazionale ed europeo.**

**Ritengo estremamente importante in un periodo come quello che stiamo attraversando cercare di eliminare le "asimmetrie informative" cercando di condividere informazioni precise e sintetiche su temi, come quelli su esposti, che mi rendo conto sono tutt'altro che semplici e soprattutto oggetto di notevoli cambiamenti normativi negli ultimi mesi. Soprattutto in questa fase una informazione economica attenta, aggiornata e facilmente fruibile alla platea delle imprese può essere di sostegno e supporto, seppur in maniera specifica, nella scelta di strategie da adottare relativamente alla situazione finanziaria.**

---

**Approccio «di calendario» per svalutare crediti deteriorati detenuti da banche. I crediti non garantiti vanno svalutati del 100% entro tre anni dalla classificazione a NPE.**

Lunedì, 18 gennaio 2021

Dr. Marco Pezzetta

La rilevazione di una situazione di default secondo la regolamentazione bancaria comporta la classificazione del debito fra le *Non Performing Exposures* (NPE), così come accade per le sofferenze e gli inadempimenti probabili (UTP). Ciò causa significative conseguenze. Le NPE, infatti, “assorbono” il capitale netto minimo richiesto dal quadro regolamentare agli intermediari finanziari: i **crediti deteriorati**, infatti, vengono **svalutati** mediante stanziamento in Conto economico o deduzione diretta, extracontabile, del loro importo dal capitale di rischio comunicato agli stakeholders.

A tal fine le banche devono usare un **approccio “di calendario”** (c.d. *Calendar provisioning*), stanziando gradualmente le svalutazioni nel tempo fino al 100% del valore dei crediti deteriorati, anche indipendentemente dalle aspettative di loro effettivo realizzo. Il *Calendar provisioning*, previsto dal Regolamento Ue n. [630/2019](#) (che ha modificato il Regolamento Ue n. [575/2013](#),) è in vigore dal 27 aprile 2019 e si applica a tutti i crediti erogati a partire da tale data. Regole sostanzialmente analoghe sono state emanate da Bce per i crediti erogati prima del 27 aprile 2019 (Linee guida del 2017, successivamente emendate e dettagliate).

Il passo delle svalutazioni è diverso a seconda che i crediti delle banche siano **privi di garanzie** (*unsecured*) o **assistiti da garanzie** (*secured*). Il momento di partenza del “calendario” è quello di classificazione dell’esposizione nella macrocategoria delle NPE e il principio adottato è quello del *prudential backstop* che, di fatto, è rappresentato da uno

stanziamento **minimo** di copertura (*minimum loss coverage*) delle perdite che possono essere causate dai crediti *non performing*.

Così, i crediti erogati assistiti da ipoteca su immobili devono essere svalutati del 100% entro 9 anni dalla loro classificazione come NPE e la prima svalutazione del 25% deve essere appostata entro il 3° anno di classificazione NPE. Se i crediti sono assistiti da altre garanzie eligibili, almeno il **25%** deve essere svalutato sempre entro il 3° anno, ma il 100% deve essere raggiunto al più tardi nel 7° anno. Più stringenti sono le regole per le esposizioni *unsecured*, che devono essere svalutate almeno del **35%** entro il secondo anno di NPE e del 100% entro l'anno successivo.

Le decisioni strategiche e tattiche più frequentemente adottate dagli intermediari finanziari di fronte a questi stringenti limiti regolamentari erano (almeno pre-COVID) rivolte a **contenere la durata** delle esposizioni, a privilegiare il credito verso settori o aree geografiche con trend attesi stabili e a **implementare il sistema delle garanzie**.

Anche quest'ultimo punto spiega il grande interesse riscontrato nella normativa di ampliamento dell'accesso alle garanzie di Stato (mediante il Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 e SACE), in quanto attraverso di esse gli intermediari finanziari hanno potuto far scivolare i propri crediti verso fasce di applicazione del *Calendar provisioning* **meno stringenti** e ciò, a sua volta, ha consentito alle imprese di godere di (ri)finanziamenti altrimenti difficili da erogare. Allo stesso modo è ragionevole attendersi attenzione per operazioni che, fruendo delle garanzie di Stato nonché della **proroga** delle moratorie PMI giugno 2021 e delle regole EBA in materia di *forbearance* al 31 marzo 2021, agevolino la ristrutturazione del debito in modo coerente con i piani industriali di ripristino degli equilibri aziendali senza i freni, formali e sostanziali, che limitano e rallentano l'azione nel caso di NPE.

*Il Calendar provisioning rischia di penalizzare di più i contesti più fragili*

Appare evidente che il *Calendar provisioning* è tanto **più penalizzante** quanto **maggiore** è la **durata** del periodo di recupero dei crediti, circostanza questa che dipende non solo dalla loro forma tecnica, ma anche dalle procedure di escussione delle garanzie e dai c.d. quadri di ristrutturazione preventiva, che dovrebbero consentire l'emersione e la risoluzione della

crisi prima che diventi irreversibile. Nel nostro Paese i tempi della giustizia civile non sono particolarmente brevi, né territorialmente omogenei. Nel loro insieme le disposizioni in esame rischiano quindi di penalizzare maggiormente i contesti economici più fragili.

Queste considerazioni hanno suggerito ad alcuni di auspicare una **ulteriore proroga** della completa entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza (DLgs. n. [14/2019](#)), già rinviata a settembre 2021, anche nell'ottica di una sua revisione per tenere conto della Direttiva Ue [2019/1023](#) (modificativa della Direttiva Ue [2017/1132](#)) sui quadri di ristrutturazione preventiva, che, comunque, dovrà essere recepita entro luglio 2021.

Da più parti è stata avanzata anche richiesta di **revisione** del *Calendar provisioning*. Un'apertura è pervenuta dalla Commissione europea che, a dicembre, ha prospettato uno slittamento temporale (6 mesi) ma, contestualmente, la Bce, in risposta a un'interrogazione presentata al Parlamento europeo, ha ribadito, in sintesi, che ritiene inopportuna la modifica delle regole in senso meno rigoroso.

Fonti:

articolo del dr. Marco Pezzetta del 18/01/2021

articolo del dr. Silvano Di Pinto del 18/01/2021